

AGEVOLAZIONI

Anche il forfettario può cedere il credito da sisma bonus

di Sergio Pellegrino

DIGITAL

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL D.L. RILANCIO: LE NOVITÀ FISCALI

[Scopri di più >](#)

Nella [risposta n. 224 pubblicata ieri](#), sollecitata da un'istanza di interpello presentata da un **avvocato** che ha aderito al regime **forfettario**, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato **tre problematiche legate al sisma bonus**:

- la prima di carattere **soggettivo**, per comprendere se, nella sua qualità di contribuente **forfettario**, l'istante ha la possibilità di **cedere all'impresa** che effettuerà i lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico il **credito corrispondente alla detrazione** legata appunto al *sisma bonus*;
- la seconda di carattere **oggettivo**, per verificare **se sono agevolabili le spese per la realizzazione dell'intonaco di fondo e di finitura, della tinteggiatura e dei decori** (l'immobile in questione ha il vincolo paesaggistico);
- la terza di carattere **operativo**, per individuare la **corretta modalità di pagamento** dell'impresa, volendo utilizzare la **cessione del credito a parziale pagamento del corrispettivo dovuto**.

Dopo aver delineato i **riferimenti normativi**, l'Agenzia procede nell'analisi dei **tre quesiti** posti dall'istante.

Per quanto riguarda l'aspetto **soggettivo** e la possibilità di **optare per la cessione del credito**, così come previsto dal [comma 1-quinquies dell'articolo 16 del D.L. 63/2013](#), viene evidenziato come il [punto 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017](#) preveda la possibilità di cedere il credito da parte di tutti i **condomini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta** in quanto l'imposta linda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.

È dunque irrilevante il fatto che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef perché assoggettato ad un **regime sostitutivo**, come è appunto nel caso di specie, avendo l'avvocato istante aderito al regime **forfettario**.

Sottolinea, anzi, l'estensore della risposta come l'istituto della cessione sia stato introdotto proprio con l'obiettivo di garantire ai contribuenti **possibilità alternative** rispetto alla detrazione nel caso in cui questa non possa essere fruita.

Per quanto concerne invece il quesito relativo alla **tipologia di interventi agevolabili**, l'Agenzia ricorda che la disciplina del *sisma bonus* deve essere inquadrata nello **scenario normativo di riferimento** rappresentato dall'[articolo 16-bis del Tuir](#) e che, con la [risoluzione n. 147/E/2017](#), è stato già chiarito che anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico vale il principio in base al quale **l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati**.

Conseguentemente, nella fattispecie in esame, l'agevolazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli **interventi realizzati sulla facciata**, compresi quelli per la realizzazione dell'intonaco di fondo, dell'intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, se appunto questi possono essere considerati di **completamento rispetto all'intervento "funzionale"** alla riduzione del rischio sismico.

Infine, la questione legata alle **modalità di pagamento all'impresa** che effettua i lavori, tenendo conto dell'esigenza di considerare il credito ceduto come parziale pagamento del corrispettivo.

Al riguardo il **punto 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017** prevede innanzitutto che il **credito cedibile da parte di ciascun condomino corrisponda alla detrazione dell'imposta lorda** che teoricamente gli spetta.

Il successivo punto 4 stabilisce invece che, per effettuare la cessione del credito, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, **i condòmini devono comunicare all'amministratore**, entro 31 dicembre del periodo di imposta interessato, **l'avvenuta cessione del credito**, indicando anche i dati del cessionario e la sua accettazione (dati che vengono comunicati dall'amministratore all'Agenzia delle Entrate telematicamente).

La **fattura** emessa da parte del fornitore deve chiaramente indicare **l'intero corrispettivo dovuto**, comprensivo del credito d'imposta acquisito.

Nel caso di specie, l'Agenzia dà il proprio beneplacito alla **soluzione proposta dall'istante**.

Questi **verserà al condominio il differenziale tra l'importo da lui dovuto**, sulla base della ripartizione decisa in assemblea, e **l'ammontare della detrazione** che gli spetterebbe. Materialmente il **pagamento al fornitore** sarà effettuato da parte del **condominio**, mediante **bonifico bancario o postale** dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.